



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CAGLIARI

Circostrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei



ACCADEMIA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
DELLA SARDEGNA



A.N.DO.C.  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DOTTORI COMMERCIALISTI

# Crediti d'imposta Investimenti nel Mezzogiorno

## Due grandi opportunità per la Sardegna

**Dott. Salvatore Atzori**

**Ragioniere Commercialista e Revisore Legale**

# INDICE

1. Spirito della normativa e Leggi di riferimento
2. Durata dell'agevolazione
3. Soggetti beneficiari
4. Percentuali del credito d'imposta sugli investimenti
5. Progetto iniziale di investimento – Avvio dell'investimento
6. Individuazione Beni
7. Modalità di acquisizione dei Beni strumentali
8. Momento di realizzazione degli investimenti per poter utilizzare in compensazione il Credito d'imposta
9. Variazioni al programma di investimenti
10. Cumulabilità con altri incentivi
11. Impegni da mantenere per non perdere il beneficio. Rideterminazione del credito
12. Chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

## IN PRATICA

- a) Struttura produttiva – Concetto
- b) Procedura per l'acquisizione del credito d'imposta e altre formalità
- c) Normativa di riferimento e Prassi



# 1. SPIRITO DELLA NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTO

---

La norma agevolativa, per stimolare la crescita economica del Mezzogiorno, intende favorire la realizzazione degli investimenti in **Beni strumentali nuovi**:

1. da parte delle **imprese** (incluse le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti) **ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno d'Italia, comprese le Isole**: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, **Sardegna** e Abruzzo,
2. **destinati a strutture produttive nuove o già esistenti** (stabilimento industriale, o singola unità commerciale e di servizi, costituite da depositi, punti vendita, uffici di rappresentanza, showroom, singoli impianti, magazzini di stoccaggio, etc, **nei quali viene esercitata l'attività d'impresa**),
3. concedendo un **contributo a fondo perduto** sotto forma di **Credito d'imposta (Bonus Sud)**

che può essere immediatamente utilizzato in compensazione (art. 17 del D. Lgs. 9/7/ 1997, n. 241) per il pagamento di tutte le Imposte sul reddito (Ires, Irpef e Irap), le ritenute e i contributi previdenziali dovuti sui dipendenti e collaboratori, contributi commercianti, artigiani e gestione separata.

**Norma istitutiva dell'agevolazione**: Legge stabilità 2016 – 28/12/2015, n. 208 (art. 1, commi da 98 a 108), modificata con Decreto-legge n. 243 del 2016, convertito nella legge n. 18 del 2017.



## 2. DURATA DELL'AGEVOLAZIONE

---

1. **A partire dal 01 giugno 2016 e per finire al 31/12/2019** (salvo proroghe)
2. La Legge di Bilancio 2020 nelle intenzioni espresse prevede la proroga per un anno della norma agevolativa **che quindi dovrebbe rimanere in vigore sino al 31/12/2020.**



## 3. SOGGETTI BENEFICIARI

---

**Le imprese** (e società di qualunque tipo),

- titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR,
- Di qualsiasi natura giuridica e dimensione (Imprese individuali, tutti i tipi di società, Cooperative e Consorzi), di qualsiasi settore economico, e a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria e anche semplificata).

**In pratica possono usufruire di questo incentivo le attività:**

- Industriali (salvo alcune eccezioni);
- Artigianali (di produzione e di servizi);
- Commerciali (ingrosso e minuto);
- Di Servizi (salvo alcune eccezioni).

Possono inoltre beneficiare del credito di imposta anche gli **Enti non commerciali** solo per la parte dell'attività commerciale eventualmente esercitata, e le **Stabili organizzazioni** nel territorio dello stato di imprese non residenti.

**Settori esclusi:** Industria siderurgica, carbonifera, costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, settori creditizio, finanziario e assicurativo.



## 3.1 CASI SPECIFICI

- **Imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura:** l'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore per le imprese attive (ove acquistino beni strumentali nuovi):
  - nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  - nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.
- **Imprese in difficoltà:** Il beneficio, inoltre, non trova applicazione alle imprese in difficoltà finanziaria, come definite dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014;
- **Imprese in procedure concorsuali:** La disciplina non si applica alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.



## 4. PERCENTUALI DEL CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

Misura percentuale del credito d'imposta da rapportare al costo imponibile dell'investimento, compresi oneri accessori (esempio: trasporti, installazione, collaudo). La percentuale è stabilita in base alla classificazione europea delle imprese:

- **Importo massimo dell'investimento;**
- **Parametri Cee di classificazione dimensionale delle imprese.**

Il credito d'imposta si determina applicando al costo dell'investimento agevolabile le seguenti percentuali previste dalla norma:

- **45% - Piccole Imprese** (Investimento massimo ammissibile € 3 milioni)  
**Caratteristiche**
  - (a) ha meno di 50 occupati, e
  - (b) ha un fatturato annuo oppure un totale dell'attivo patrimoniale annuo non superiore a 10 milioni di euro.
- **35 % - Medie imprese** (Investimento massimo ammissibile € 10 milioni)  
**Caratteristiche**
  - (a) ha meno di 250 occupati, e
  - (b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 50 milioni di euro.
  - (c) totale di Bilancio annuo non superiore a e. 43 milioni
- **25% - Grandi imprese** (Investimento massimo ammissibile € 15 milioni)  
Quelle che superano i parametri indicati per le medie imprese

**Normativa antimafia:** Per gli investimenti superiori a € 150.000 è necessario compilare la documentazione necessaria per la verifica antimafia degli amministratori e familiari.



## 4.1 PERCENTUALI DEL CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

**Importo minimo:** La norma non prevede un importo minimo dell'investimento da realizzare. Per particolari investimenti, la soglia minima è quella di Euro 500.000,00 prevista, unitamente ad altri criteri di ammissibilità individuati dal MISE (Decr. del 29/07/2016), **solo al fine di selezionare i progetti ammissibili al co-finanziamento** con le risorse del Piano Operativo Nazionale “imprese e competitività” 2012 -2020 FERS–Asse III–Competitività PMI, Azione 3.1.1

**N.B.** I provvedimenti selezionati dal MISE, che saranno ammessi al cofinanziamento, dovranno ricevere una comunicazione per procedere alla rendicontazione dell'investimento effettuato, la cui documentazione dovrà essere trasmessa allo stesso Ministero entro i termini che saranno indicati.





## 5. PROGETTO INIZIALE DI INVESTIMENTO E AVVIO

1. **Necessità di predisporre un Progetto iniziale di investimento:** I nuovi investimenti devono far parte di un “**progetto di investimento iniziale**” (dalla Circolare n. 38-e dell’11-04-2008 richiamata dalla circolare n. 34-e del 3 agosto 2016)

Che deve essere relativo obbligatoriamente alla:

- **creazione di un nuovo stabilimento;**
- **ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,** (interventi intesi ad aumentare la capacità produttiva degli impianti con l’aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l’aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva)
- **riattivazione di impianti** (interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati);
- **diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;**
- **un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.**

Si ritiene che rientrino anche i progetti di:

- **ammodernamento di impianti finalizzati all’ampliamento della capacità produttiva** (interventi di carattere straordinario volti ad un adeguamento tecnologico dell’impianto che consenta di incrementare i livelli di produttività degli impianti, in pratica si tratterà di investimenti destinati ad ampliare la capacità produttiva e al miglioramento della qualità).

2. **Avvio dell’investimento:** L’avvio dell’investimento (vedi note in calce) deve essere successivo alla trasmissione della domanda di agevolazione all’Agenzia delle entrate.



## 6. INDIVIDUAZIONE BENI

---

I beni devono presentare le seguenti caratteristiche:

- devono essere **nuovi**;
- devono essere **strumentali** rispetto all'attività svolta, strumentalità che può essere collegata alla natura del bene stesso, quindi alle sue caratteristiche intrinseche o alla sua destinazione nell'attività di riferimento;
- devono essere di **uso durevole**;
- devono essere **idonei ad essere utilizzati come strumento di produzione nel processo produttivo**.

Per l'individuazione di tali beni, mentre la precedente edizione del credito d'imposta agevolava l'acquisto di beni rientranti nelle categorie B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del Codice civile (comma 273, legge n. 296/2006), l'attuale norma in vigore (Art. 1 co.99 L.208/2015) si limita a menzionare soltanto le seguenti grandi categorie senza alcuna ulteriore specifica:

- **Impianti**;
- **Macchinari**;
- **Attrezzature varie**.

Per la loro individuazione ci si può riferire al Principio Contabile N.16, elaborato dall'OIC ed aggiornato a dicembre 2016.



## 6. INDIVIDUAZIONE BENI

---

### Impianti

- **Impianti generici** (gli impianti non legati alla tipica attività della società - ad esempio: impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme, ecc.), e
- **Impianti specifici** (impianti legati alle tipiche attività produttive dell'azienda)
- **Altri impianti** (quali ad esempio forni e loro pertinenze)

### Macchinari - (automatici o non automatici)

si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni

### Attrezzature varie

**Attrezzature industriali e commerciali.** Nelle attrezzature varie, in assenza di specifiche ufficiali si ritiene che possano comprendervi tutti i beni strumentali non inclusi nei concetti di Impianti e macchinari, che in ciascuna attività siano in grado di consentire la realizzazione della gestione produttiva e commerciale in senso lato. Quindi possono rientrarvi anche beni strumentali individuati nella classifica del Bilancio fra gli "altri beni" ma che siano strumentali rispetto all'attività svolta, collegata alla natura del bene stesso, quindi alle sue caratteristiche intrinseche o alla sua destinazione nell'attività di riferimento. Nella classificazione del Bilancio tali attrezzature per individuarne la loro funzione produttiva (in senso lato) dovrebbero essere inserite nella voce B.II.3 (Attrezzature industriali e commerciali"). Esempi: attrezzature di laboratorio, attrezzatura di mensa, utensili, quali ad esempio: scaffalature attrezzate dei supermercati, attrezzature da spiaggia per le aziende turistiche, carrelli, frigoriferi, banconi, attrezzi vari e minuti, le macchine utensili di uso generico, le attrezzature di magazzino, ecc.

**Beni immateriali esclusi:** Risultano escluse le spese inerenti l'acquisizione di beni immateriali (software, brevetti, ecc.), in quanto non previsti dalla norma, mentre questi beni nella precedente norma del 2008 erano espressamente agevolati.



## 6.2 BENI ESCLUSI

---

Non sono considerati beni strumentali agevolabili e quindi risultano esclusi dall'agevolazione:

- **Immobili;**
- **Autoveicoli** (vi rientrano i così detti mezzi d'opera per il carico e il trasporto interno delle merci e dei prodotti, autogrù per il valore della gru, da classificare in Bilancio fra le attrezzature);
- Beni merce destinati alla vendita e i materiali di consumo;
- Beni usati;
- **I mezzi di trasporto delle imprese che effettuano trasporto per conto terzi;**
- **Le spese e gli oneri pluriennali deducibili dal reddito d'impresa (articolo 108 del Tuir);**
- **Gli investimenti di pura sostituzione** (comprese le operazioni di permuta tra beni nuovi e usati dalla Ditta);
- **Macchine d'ufficio** (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche), purché non facciano parte dell'oggetto dell'attività esercitata, esempio: elaborazione dati per conto terzi, ovvero società di ingegneria, servizi web per le imprese, ecc;
- **I mobili e gli arredi**, che in genere non abbiano una stretta relazione con la capacità produttiva di un'azienda, mentre lo possono essere per le imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o della ristorazione, nelle quali sono indubbiamente da considerarsi della "attrezzature specifiche".



## 7. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI STRUMENTALI

---

**Sono ammesse le seguenti modalità di acquisizione dei beni agevolabili nuovi:**

- **acquisto diretto da terzi** (costo complessivo per l'acquisizione del bene, compresi oneri accessori: progettazione, trasporto, dazi, costi di montaggio e posa in opera, collaudo, gli onorari di perizie e collaudi). (OIC N. 16);
- **locazione finanziaria** (costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, con maturazione del credito d'imposta, sin dalla data della consegna del bene strumentale). Non è invece consentito il leasing operativo in quanto non prevede il riscatto del bene alla fine della locazione;
- **realizzazione in economia;**
- **contratti di appalto.**



## 8. MOMENTO DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER POTER UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE IL CREDITO D'IMPOSTA

Ai fini della determinazione del credito d'imposta e del suo utilizzo, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza ai sensi dell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR.

**a) Beni mobili:** Le spese di acquisizione di beni mobili si considerano sostenute: alla data della consegna o della spedizione ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

**b) Prestazioni di servizi:** Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, si considerano sostenuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

**c) Appalto:** Sulla base dei precedenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti:

- alla data di ultimazione della prestazione;
- oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l'opera o la porzione d'opera viene verificata ed accettata dal committente: in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo d'imposta in cui si applica l'agevolazione in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

**d) Realizzazione in economia:** Per gli investimenti realizzati in economia dal soggetto beneficiario, i costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta di applicazione dell'agevolazione, avendo riguardo ai criteri di competenza di cui all'art. 109 del TUIR.

**e) Leasing:** Per il leasing, rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore



## 9. VARIAZIONI AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

---

**È ammissibile la variazione della composizione interna dell'investimento agevolato, ovvero una distribuzione dell'investimento complessivo tra le diverse categorie di cespiti agevolabili, diversa da quella originariamente prevista, soprattutto laddove questa risponda alle mutate necessità di investimenti in funzione dell'originario obiettivo, oppure da realizzarsi in anni differenti.**

L'impresa può quindi rinunciare al credito d'imposta o rettificare una precedente comunicazione. Come indicato con risoluzione 39/E delle Entrate del 2 aprile 2019, è necessario che le imprese beneficiarie del credito d'imposta comunichino, attraverso una comunicazione di rettifica, tutte le variazioni intervenute nella realizzazione degli investimenti. In particolare, Agenzia delle Entrate deve validare tutte le modifiche temporali al piano degli investimenti approvati e la fruibilità del beneficio sembrerebbe condizionata al rilascio di una nuova autorizzazione, ovvero della presa d'atto.



## 10. CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

---

Il credito d'imposta risulta cumulabile:

- sia con gli aiuti de minimis,
- sia con i benefici della Legge “Sabattini”,
- sia con altri aiuti di Stato aventi a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio,
- sia con il beneficio del superammortamento
- o in sostituzione dell'iperammortamento (Industria 4.0).
- Credito d'imposta R&S;
- Patent box;
- Fondo centrale di garanzia;
- Contratti di sviluppo;
- Accordi per l'innovazione;
- Credito d'imposta formazione 4.0;
- Incentivi ad investimenti in start up e PMI innovative.

**A CONDIZIONE CHE tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.**





## 11. IMPEGNI DA MANTENERE PER NON PERDERE IL BENEFICIO. RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO

Il beneficio viene rideterminato (escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione:

- a) non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- b) siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, **entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione;**
- c) Per i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria, la rideterminazione dell'agevolazione ha effetto anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto entro il periodo di vigilanza quinquennale,
- d) Ulteriore adempimento burocratico - Le imprese che fruiscono del credito di imposta dovranno apporre, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun esercizio, su ciascun titolo di spesa relativo ai beni agevolati acquisiti nel medesimo esercizio, un timbro recante la seguente dicitura: **“spesa agevolata con credito di imposta previsto all'art. 1, commi 98-108, della legge 208/2015, dichiarazione dei redditi presentata nell'anno .....**”.



## 11.1 IMPEGNI DA MANTENERE PER NON PERDERE IL BENEFICIO. RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO

---

### Sanzioni

- In caso di **indebita fruizione**, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge (da 100 a 200%).
- Per effetto della rideterminazione, il credito d'imposta è computato, per ciascun periodo d'imposta di maturazione, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione ovvero dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.
- Se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle ipotesi di cui al precedente punto b), vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, "il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni".
- In altri termini, fino a concorrenza del costo non ammortizzato del bene sostituito, l'acquisto del bene nuovo costituisce "mero rimpiazzo" e non può essere oggetto di agevolazione; in tale ipotesi, inoltre, il beneficio viene proporzionalmente meno nella misura in cui il costo non ammortizzato del bene uscente (sostituito) è superiore a quello del nuovo bene (sostituito).

## 12. CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

- **Acquisto di un solo bene:** In risposta ad un interpello, l'Agenzia fornisce un chiarimento riguardo la tipologia di progetto ammesso all'agevolazione, puntualizzando che il progetto non dovrà avere natura di "acquisto isolato di un bene strumentale".
- **Nessun obbligo di rendicontazione al Ministero dello sviluppo economico (Faq del MISE):** le spese di acquisizione delle immobilizzazioni devono essere rendicontate al Ministero dello sviluppo economico esclusivamente da parte delle PMI destinatarie del provvedimento di utilizzo delle risorse del PON I&C, ai sensi dell'articolo 5 del DM 29 luglio 2016, nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 4 del decreto direttoriale 4 gennaio 2017.
- **Affitto di azienda o di ramo di azienda:** con la su indicata risposta, l'Agenzia delle entrate chiarisce che l'affitto dell'azienda o del ramo di azienda è consentito e non dà adito alla rideterminazione del credito d'imposta acquisito. (Risposta ad interpello n. 75 del 13 marzo 2019).
- **Show room:** acquisto beni da destinare allo show room, sono stati considerati agevolabili.



## IN PRATICA (a)

### STRUTTURA PRODUTTIVA - CONCETTO

---

- Per “struttura produttiva” deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori del Mezzogiorno e delle isole, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa (in conformità a quanto precisato con la circolare n. 41/E del 18 aprile 2001 (relativa al credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
- Può trattarsi di un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato.
- Può trattarsi, altresì, di una autonoma diramazione territoriale dell’azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale



## IN PRATICA (b)

### PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

---

#### 1. Predisposizione del Piano degli investimenti suddiviso negli anni della realizzazione

Deve essere redatto il Piano degli investimenti (progetto di investimento iniziale) sulla base della programmazione aziendale prevista per l'acquisizione dei fattori ad utilità ripetuta: individuando le immobilizzazioni tecniche necessarie per soddisfare la capacità produttiva e il profilo strategico-competitivo dell'impresa, da suddividere nelle tre voci di Impianti, Macchinari e Attrezzature varie. Per una gestione oculata dell'impresa, si deve tener conto della tempistica di realizzo degli investimenti e delle fonti finanziarie per la copertura del costo degli investimenti: finanziamento a medio-lungo termine ovvero leasing.

#### 2. Comunicazione preventiva da trasmettere all'Agenzia delle entrate

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati (anche tramite gli intermediari abilitati)

#### 3. Prima di dare avvio alla realizzazione degli investimenti previsti (art. 65, par. 6, Reg. (UE) n. 1303/2013), devono presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione telematica suddividendo gli investimenti per tipo di bene (Impianti, macchinari e attrezzature) e per anni di realizzazione.

La trasmissione telematica della comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il software denominato «CIM17», disponibile gratuitamente sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), secondo termini e modalità di presentazione definiti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016.

Nella comunicazione deve essere riportata la descrizione sintetica del programma degli investimenti e i risultati attesi.



## CALCOLO DI CONVENIENZA

<u>Descrizione</u>	<u>Credito d'imposta del 6% al posto del super-ammortamento</u>	<u>Credito d'imposta del 40% al posto dell'iperammortamento</u>
Costo del bene	1.000,00	1.000,00
Credito d'imposta – piccola impresa 45%	-450,00	-450,00
Imposta Ires/Irap 26,91% dovuta sul credito d'imposta	+121,09	+121,09
Risparmio fiscale sull'ammortamento ordinario del bene	-269,10	-269,10
Risparmio fiscale con il superammortamento del bene Riconosciuto come Credito d'imposta del 6%	-60,00	-
Risparmio fiscale con l'iperammortamento del bene riconosciuto come Credito d'imposta del 40%	-	-400,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.000,00 ..... -658,01</b>	<b>1.000,00 ..... -998,01</b>
= Costo residuo del bene con il Credito d'imposta del 6%, che ha sostituito IL SUPERAMMORTAMENTO	<b>341,99</b>	-
<b>(Risparmio del 65,80%)</b>	-	-
= Costo residuo del bene con il Credito d'imposta del 40%, che ha sostituito L'IPERAMMORTAMENTO	-	<b>1,99</b>
<b>(Risparmio del 98,01% con l'iperammortamento)</b>	-	-



## ESEMPIO DI UN PROGETTO DI INVESTIMENTO

### Esempio di utilizzo del credito d'imposta Realizzazione di una nuova Pizzeria al taglio

#### Piano degli investimenti

- → Forno elettrico →	→	→	€.	→	10.000,00
- → Impianto elettrico speciale →	→	→	€.	→	3.000,00
- → Impianto condizionamento-split	→	→	€.	→	4.000,00
- → Frigoriferi industriali →	→	→	€.	→	3.000,00
- → Attrezzature varie e utensili →	→	→	€.	→	2.000,00
- → Bancone attrezzato →	→	→	€.	→	2.500,00
TOTALE →				→	<u>24.500,00</u>

**Credito d'imposta 45% di 24.500,00 → €.** → **11.025,00**



GoToMeeting sta utilizzando la webcam

File Home Inserisci Progettazione Transizioni Animazioni **Presentazione** Condividi Commenti

Dall'inizio Dalla diapositiva corrente Presenta online Presentazione personalizzata Imposta Nascondi presentazione diapositiva Prova Registra

Mantieni le diapositive aggiornate Usa intervalli Riproduci commenti audio Mostra controlli multimediali Monitor: Automatico Utilizza sempre i sottotitoli Impostazioni dei sottotitoli

Avvia presentazione imposta Monitor Sottotitoli

1 CREDITO D'IMPOSTA per gli Investimenti in Ricerca e Sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

2

3

4

5

# CREDITO D'IMPOSTA

per gli Investimenti in Ricerca e Sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 c. 198 - 208

BINOMIA ACCADEMIA DEL DOTTORATO COMMERCIALE DELLA SARDEGNA

Dr. Fabrizio Salustest [fabrizio.salustest@binomia.it](mailto:fabrizio.salustest@binomia.it)



# CREDITO D'IMPOSTA

per gli Investimenti in Ricerca e Sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 c. 198 - 208

# Obiettivo

Stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale.

## Soggetti beneficiari

### **Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato,**

incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da:

1. la forma giuridica;
2. il settore economico di appartenenza
3. la dimensione
4. il regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa

# Soggetti beneficiari ~~esclusioni~~

GoToMeeting  
sta utilizzando la webcam

Sono escluse:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
- non in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- non in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

## Base di calcolo del credito d'imposta

Le spese per Ricerca fondamentale (di base), per la Ricerca industriale e lo Sviluppo sperimentale

# Ricerca fondamentale

	Manuale di Frascati	Decreto Transizione 4.0
Ricerca fondamentale (di base)	Ricerca di base è un lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire una nuova conoscenza dei principi fondamentali e dei fenomeni e fatti osservabili, senza alcuna particolare applicazione o uso in vista	I lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa

# Ricerca industriale

## Manuale di Frascati

## Decreto Transizione 4.0

### Ricerca Industriale

La ricerca applicata è un'indagine originale intrapresa al fine di acquisire **nuove conoscenze**. È, tuttavia, diretta principalmente verso un obiettivo specifico, pratico

I lavori originali intrapresi al fine di **individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze** derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza

# Sviluppo sperimentale

	Manuale di Frascati	Definizioni lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014,
<b>Sviluppo sperimentale</b>	Lo sviluppo sperimentale è un <b>lavoro sistematico</b> , attingendo <b>alla conoscenza acquisita dalla ricerca e l'esperienza pratica</b> e la produzione di conoscenze aggiuntive, che è diretto a produrre nuovi prodotti o processi o a migliorare i prodotti o i processi esistenti	I lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.



# Sviluppo sperimentale

Rientrano nello sviluppo sperimentale:

- ▶ **la costruzione di prototipi,**
- ▶ la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota,
- ▶ test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.

Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota.

- ▶ **Per prototipo** s'intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo;
- ▶ **Per impianto pilota** s'intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

# Esempio delle tre tipologie di attività di ricerca e sviluppo

- Ricerca fondamentale (di base)** L'idrogeno come fonte di energia
- Ricerca Industriale** Come rendere l'idrogeno utilizzabile per un motore
- Sviluppo sperimentale** Realizzare un aereo che utilizza idrogeno liquido



# I 5 criteri per identificare le attività di R&S

1. Deve essere rivolta a «nuove scoperte / conoscenze» (Novità)
2. Deve essere basata su concetti/ipotesi originali/nuovi
3. Deve essere incerto il risultato finale
4. Deve essere un'azione formale e sistematica
5. Deve essere orientata a un risultato trasferibile o riproducibile

# Incertezza del risultato

Un progetto di R&S è inevitabilmente incerto nei suoi risultati.

L'incertezza, può avere più aspetti:

- ▶ Il tempo;
- ▶ Il costo
- ▶ Il raggiungimento degli obiettivi

L'incertezza è un criterio chiave quando si fa una distinzione tra la prototipazione in R&S e la prototipazione standard:

- ▶ Prototipazione in R&S = modelli utilizzati per testare concetti tecnici e tecnologie ad alto rischio di fallimento, in termini di applicabilità
- ▶ Prototipazione standard = pre-produzione, modello utilizzato per ottenere una certificazione, uno schema tecnico o requisito normato.

## Base di calcolo del credito d'imposta: le spese per il personale

a) **Spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici** (comunque contrattualizzati), direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo.

L'agevolazione si calcola sul 150% del costo per quel personale che:

1. ha meno di 35 anni ed è al primo impiego
2. in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico
3. assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo.

## Attività e risultati trasferibili e riproducibili

- ▶ Un progetto di R&S dovrebbe tradursi nel potenziale trasferimento delle nuove conoscenze, garantendo il suo utilizzo e la produzione dei risultati come parte integrante della ricerca stessa.
- ▶ I dati devono comprendere anche i risultati negativi, nel caso in cui un'ipotesi iniziale non sia stata confermata o un prodotto non possa essere sviluppato come previsto.

## Base di calcolo del credito d'imposta: le altre spese ammissibili

- b) **le quote di ammortamento, i canoni di leasing o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, per il loro utilizzo effettivo** nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a).
- c) **le spese per contratti di ricerca extra muros** per le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca e ***start-up innovative***, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150%** del loro ammontare.

## Base di calcolo del credito d'imposta: le licenze d'uso di privative industriali e le consulenze

- d) **le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale,** nel limite massimo complessivo di **€ 1.000.000**
- e) **le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti** inerenti alle attività di R&S, nel limite massimo complessivo pari al **20%** delle spese di personale o delle spese per contratti extra muros senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste,

a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti in Italia, in altri Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4/9/1996



## Base di calcolo del credito d'imposta: le licenze d'uso di privative industriali e le consulenze

- f) **le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dalla norma, sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000.

# Agevolazioni

- CENTRO NORD: 12% spese da a) a f) e 100%** spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti
- SUD** (Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia):

Occupati dell'impresa	Fatturato annuo dell'impresa	Agevolazione prevista
grandi imprese con almeno 250 dip.	almeno 50 milioni di euro o totale di bilancio almeno di € 43 milioni	25%
imprese con almeno 50 dip.	€ 10 milioni	35%
piccole imprese che occupano meno di 50 dip.	fatturato annuo o totale di bilancio annuo fino a € 10 milioni	45%

Spese		Base di calcolo	Cred. d'imposta	SUD	Limite	
a)	Costo di ricercatori e tecnici	Comunque contrattualizzati, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S.	12%	45% P 35% M 25% G	N.L.	
		Se ricorrono le seguenti 3 condizioni:			150%	N.L.
		1. con meno di 35 anni ed è al primo impiego 2. in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico 3. assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di R&S.				
b)	Amm.ti Locazioni	le quote di ammortamento, i canoni di leasing o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, per il loro utilizzo effettivo	100%		30% di a)	
c)	Contratti di ricerca extra muros	stipulati con	150%		N.L.	
		- università e istituti di ricerca - start-up innovative, Altri soggetti				100%

Spese

		Base di calcolo	Cred. d'imposta	SUD	Limite	
d)	Privative industriali	le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale <u>Condizioni:</u> 1) contratti stipulati con soggetti terzi, residenti in Italia o in altri Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati decreto MEF 4/9/1997 2) non facciano parte dello stesso gruppo	100%	12%	25% G 35% M 45% P	€ 1.000.000
e)	Spese per servizi di consulenza	le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti attività di R&S <u>Condizione:</u> contratti stipulati con soggetti terzi (come sopra)	100%			20% di a) o c)
f)	Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi	le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi	100%			30% di a) o c)
	Spese di certificazione contabile	Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti,	100%	100%	100%	max € 5.000
Base di calcolo		Spese sostenute per attività di R&S assunte al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi già ricevuti				
Importo max						€ 3.000.000



GoToMeeting  
sta utilizzando la webcam

## Agevolazioni: utilizzabilità

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione



Spese	Costo	ammi.	Limite	di calcolo credito	Agevolazione		
					Credito d'imposta Centro Nord	SUD	
<b>Agevolazione Piccola Impresa SUD</b>					<b>12%</b>	<b>45%</b>	
a)	Costo di ricercatori e tecnici ordinari	150.000 €	100%	N.L.	150.000 €	18.000	67.500
	Costo di ricercatori e tecnici con condizioni di vantaggio	30.000 €	150%	N.L.	45.000 €	5.400	20.250
b)	Amm.ti Locazioni	20.000 €	100%	30% di a)	20.000 €	2.400	9.000
c)	Contratti di ricerca extra muros università	100.000 €	150%	N.L.	150.000 €	18.000	67.500
d)	Privative industriali	50.000 €	100%	€ 1.000.000	50.000 €	6.000	22.500
e)	Spese per servizi di consulenza	80.000 €	100%	20% di a) o c)	30.000 €	3.600	13.500
f)	Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi		100%	30% di a) o c)	- €		
	Spese di certificazione contabile	7.500 €	100%	max € 5.000	€ 5.000	5.000	€ 5.000
<b>Totale</b>		<b>437.500</b>			<b>450.000</b>	<b>58.400</b>	<b>205.250</b>
% di agevolazione effettiva						<b>13,35%</b>	<b>46,91%</b>

## Evoluzione della normativa di riferimento

La normativa di riferimento dell'agevolazione in oggetto è all'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145

- Il Decreto 27 maggio 2015 del Ministero economia e finanze ne contiene le modalità di attuazione
- Importanti modifiche sono state apportate con la Legge di Bilancio 2017
- Ulteriori modifiche sono state apportate con la Legge di Bilancio 2019
- Legge di Bilancio 2020

L'Agenzia delle Entrate ha fornito, negli anni, chiarimenti interpretativi sul credito d'imposta con i seguenti documenti:

- Circolare n.5/E del 16 marzo 2016
- Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017
- Circolare n.10/E del 16 maggio 2018
- Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019

# L'evoluzione normativa



GoToMeeting  
sta utilizzando la webcam

# credito d'imposta R&S

Tipologia di spesa	2016	2017	2018	2019
Personale altamente qualificato titolare di un rapporto di lavoro subordinato	50%	50%	50%	50%
Personale non altamente qualificato titolare di un rapporto di lavoro subordinato	(competenze tecniche) 25%	50%	50%	50%
Personale titolare di un rapporto di lavoro diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato in R&S a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa	50%	50%	50%	25%
Contratti di ricerca con enti di ricerca, università e start up innovative	50%	50%	50%	50%
Altri contratti di ricerca	50%	50%	50%	25%
Strumenti e attrezzature di laboratorio	25%	50%	50%	25%
Competenze tecniche e private industriali	25%	50%	50%	25%
Materiali, forniture e altri prodotti analoghi, direttamente impiegati nelle attività di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota				25%
Base Imponibile	Differenza fra la spesa sostenuta in R&S e la media della spesa sostenuta in R&S nel triennio 2012 - 2014			
Limite credito d'imposta	€ 5 milioni	€ 20milioni	€ 20 milioni	€ 10 milioni
Spesa minima	30.000	30.000	30.000	30.000



## Principale differenza: base di calcolo

1. La base di calcolo: fino al 2019 il credito d'imposta andava calcolato sulla differenza fra la spesa sostenuta nel periodo preso in considerazione e la spesa media in R&S sostenuta nel triennio 2012 - 2014



## Esempio di Calcolo (fino al 2019)

- ▶ Ipotizzando che un'impresa effettui nel corrente periodo d'imposta 2019 spese ammissibili per complessivi € 500.000 tutte riferibili a costi del personale, di cui € 300.000 per lavoratori subordinati € 200.000 per lavoratori autonomi o collaboratori e che la media del triennio 2012-2014 ammonti a € 100.000, il credito a lei spettante ammonterà a € 160.000, come determinato in tabella.

Tipologia di spesa	Spesa	% sul costo totale ( C )	Base per il calcolo dell'agevolazione ( D x C )	Aliquota	Agevolazione
Per lavoratori subordinati ( lett. a) aliquota 50%	€ 300.000	60%	€ 240.000	50%	€ 120.000
Per lavoratori autonomi ( lett. a) aliquota 25%	€ 200.000	40%	€ 160.000	25%	€ 40.000
<b>Totale investimenti effettuati nel 2019 (A)</b>	<b>€ 500.000</b>			<b>Totale</b>	<b>€ 160.000</b>
Media triennio 2012 - 2014 (B)	€ 100.000				
Totale base per il calcolo dell'agevolazione (A-B) = (D)	€ 400.000				

## E' ancora possibile usufruire del credito d'imposta R&S maturato in anni precedenti?

# SI!

Per usufruire del credito d'imposta è necessario:

1. che sia adempiuto l'obbligo di certificazione della documentazione contabile
2. Riportare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi
3. Contabilizzare oggi un credito maturato allora scegliendo una delle due modalità:
  - ▶ rilevazione del credito d'imposta nel conto economico dell'esercizio in cui lo si vuole far emergere
  - ▶ oppure, rilevare una correzione di un errore contabile di competenza con diretta imputazione a patrimonio netto di una maggiore riserva.

## Attività di innovazione tecnologica

Sono considerate attività di **innovazione tecnologica** quelle finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per:

- ▶ caratteristiche tecnologiche
- ▶ prestazioni
- ▶ ecocompatibilità
- ▶ ergonomia
- ▶ altri elementi sostanziali rilevanti nel settore

## Attività di innovazione tecnologica

Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota

### **Non sono considerate attività di innovazione tecnologica:**

- ▶ le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti
- ▶ le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa per elementi estetici o secondari,
- ▶ le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente
- ▶ le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti

Spese		Base di calcolo	Cred. d'imposta	Limite
a)	Costo di ricercatori e tecnici	Comunque contrattualizzati, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S.	6%	N.L.
		Se ricorrono le seguenti 3 condizioni:		N.L.
		1. con meno di 35 anni ed è al primo impiego 2. in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico 3. assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di Innovazione tecnologica.		
b)	Amm.ti Locazioni	le quote di ammortamento, i canoni di leasing o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di Innovazione Tecnologica, per il loro utilizzo effettivo	100%	30% di a)
c)	Contratti	Per il diretto svolgimento delle attività di Innovazione tecnologica	100%	N.L.

Spese		Base di calcolo	Cred. d'imposta	Limite
d)	Spese per servizi di consulenza	le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti attività di Innovazione tecnologica	6%	20% di a) o c)
		<u>Condizione:</u> contratti stipulati con soggetti terzi (come sopra)		
e)	Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi	le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi		30% di a) o c)
	Spese di certificazione contabile	Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti,	100%	max € 5.000
Base di calcolo		Spese sostenute per attività di Innovazione tecnologica assunte al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi già ricevuti		
Importo max		€ 1.500.000		

## Attività di innovazione tecnologica per la transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0

Attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il credito d'imposta in questo caso è riconosciuto in misura pari **al 10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.



# Innovazione tecnologica

Costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:

- a) l'introduzione di soluzioni che consentano un'integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l'interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, MES e SCADA);
- b) l'introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;

## Transizione ecologica

- d) l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
- e) l'introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
- f) l'adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
- g) l'introduzione di modelli di business "prodotto come servizio" (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

## Attività di design e ideazione estetica

Innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

Se svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Per le attività di design e ideazione estetica il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **6 %** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **1,5 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.